

ALLEGATO D – SCHEMA INTEGRALE DI ACCORDO DI PARTENARIATO E COGESTIONE

(Procedura di co-progettazione ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 per il Centro «SimUMed»)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Foggia, tra:

- L'**Università di Foggia** (di seguito "Università" o "UNIFG"),
C.F. _____, rappresentata da _____;
- L'Ente del Terzo Settore _____ (di seguito "ETS"),
C.F. / P.IVA _____, iscritto al RUNTS sez. _____ n. _____,
rappresentato da _____;

VISTI

- L'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- L'Avviso pubblico approvato con Decreto/Delibera n. _____ del _____;
- La proposta progettuale presentata dall'ETS e l'esito dei lavori del Tavolo di co-progettazione verbalizzato in data _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO E OGGETTO

1. Il presente Accordo regola i rapporti di partenariato e cogestione per la realizzazione delle attività del Centro di Simulazione Medica Avanzata «SimUMed».
2. Il rapporto è improntato ai principi di sussidiarietà, solidarietà e amministrazione condivisa ex art. 55 del D.Lgs. 117/2017. **Il presente Accordo non costituisce in alcun modo un contratto d'appalto di servizi** né un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive.
3. I rimborsi finanziari riconosciuti dall'Università all'ETS avvengono esclusivamente a consuntivo, a fronte di spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili, senza alcuna anticipazione forfetaria.

ART. 2 – PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ E REGIME DELLE ATTIVITÀ ONEROSE

1. Le attività del Centro si distinguono in:
 - **Attività istituzionali e formative di interesse generale** (rivolte a studenti, specializzandi e personale UNIFG), oggetto del cofinanziamento e dei rimborsi nel limite del massimale complessivo triennale di euro 100.000,00.
 - **Attività a carattere oneroso rivolte a terzi** (es. corsi professionali esterni, sponsorizzazioni), autorizzate purché coerenti con la finalità del Centro e gestite in **contabilità separata**.
2. Ai sensi dell'Avviso, le attività onerose non potranno superare la soglia di prevalenza economica del **15%** rispetto al valore complessivo delle attività istituzionali nel triennio. I proventi eccedenti o netti derivanti da tali attività sono vincolati al reinvestimento esclusivo nelle finalità e nella manutenzione del Centro «SimUMed».

ART. 3 – GOVERNANCE E DIREZIONE SCIENTIFICA

1. La **Direzione Scientifica** e il coordinamento generale del Centro «SimUMed» restano in capo all'Università di Foggia (tramite il Coordinatore Scientifico e il Consiglio Direttivo).
2. È istituito un **Comitato di Coordinamento paritetico** (composto da rappresentanti UNIFG ed ETS) con funzioni di monitoraggio periodico, verifica degli indicatori di qualità e programmazione esecutiva delle attività.

ART. 4 – BENI STRUMENTALI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. I beni mobili, le attrezzature e gli spazi concessi in uso restano di **proprietà esclusiva dell'Università di Foggia**. L'ETS ne assume la custodia, la gestione operativa e la manutenzione ordinaria, con obbligo di restituzione integrale alla cessazione dell'accordo.
2. Il marchio «SimUMed» e i materiali didattici preesistenti sono di titolarità esclusiva di UNIFG; all'ETS è concessa una licenza d'uso temporanea, strettamente limitata alla durata e alle finalità del presente Accordo.

ART. 5 – DURATA E DECORRENZA

1. Il presente Accordo ha una durata di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso e dal successivo verbale di consegna formale dei locali e delle attrezzature (previa verifica delle coperture assicurative e di sicurezza).

2. È previsto un tavolo di verifica e revisione annuale del Piano Economico-Finanziario e delle attività.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. **Recesso ordinario:** Ciascuna parte può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone avviso scritto all'altra parte mezzo PEC con un preavviso di almeno **180 (centottanta) giorni**.
2. **Recesso per giusta causa:** L'Università può recedere con effetto immediato in caso di perdita dei requisiti di legge da parte dell'ETS o di sopravvenuta impossibilità di perseguire gli scopi del Centro.
3. **Risoluzione:** L'accordo è risolto di diritto in caso di grave inadempimento degli obblighi di rendicontazione, di violazione degli indirizzi scientifici impartiti da UNIFG, o di mancata restituzione/indebita percezione di somme rimborsate.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo, è stabilita la **giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo** (Tribunale Amministrativo Regionale competente), ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università di Foggia

Per l'Ente del Terzo Settore (ETS)
